

sottoposta alla revisione del Consiglio generale del Banco; quando esso potrà analiticamente rivedere tutti i mutui del credito fondiario, e vagliarli nelle loro relazioni economiche e finanziarie; quando avrà istituito questo studio esauriente, allora si vedrà se il Banco possa da solo sopportare i sacrifici o quali altri interessati debbano essere chiamati a sostenere la loro parte nei pesi; allora potremo rilevare le condizioni vere del Banco in modo definitivo, allora anche i piccoli sacrifici chiesti agli altri interessati saranno sopportati con lieto animo. Perchè ciò che dà pensiero, lo ripeto ad arte, è l'incertezza dell'avvenire. Pertanto io vorrei si dichiarasse che la questione non è risolta, che spetta a risolverla in modo definitivo alla vera autorità del Banco, cioè, al suo Consiglio generale; e che da esso attendiamo fidenti l'ultima parola, quella che ci rinfranchi a dichiarare il problema risoluto, o ci indichi che cosa manchi ancora a risolverlo definitivamente. Questo, se io non erro, è il pensiero dei colleghi miei, coi quali ho avuto l'onore di sottoscrivere questo ordine del giorno; e se il ministro del tesoro l'accogliesse, credo non recherebbe alcuno impaccio alle proposte che ci fa, ma tranquillerebbe la nostra coscienza nel dare un voto così grave.

Se il ministro non accoglierà la nostra proposta, noi dovremo insistere nel chiederne alla Camera l'approvazione, perchè ci turba l'animo di lasciare il paese nell'illusione di aver risolto un problema che noi riconosciamo per la gravità degli elementi che lo concernono, sempre aperto e dolorosamente aperto. *(Benissimo! Bravo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Intendo rispondere subito alle osservazioni principali fatte ieri dall'onorevole De Bernardis svolgendo la sospensiva, ed all'altra forma di sospensiva, a parer mio più dannosa e pericolosa, me lo permetta l'onorevole Luzzatti, che è stata svolta oggi.

L'onorevole De Bernardis diceva: Badate; voi qui cambiate la relazione giuridica tra il Banco ed il suo Credito fondiario. Voi addossate una grave responsabilità al Banco, certo con le migliori intenzioni; ma è un grande pericolo per il Banco stesso.

L'onorevole De Bernardis citava anche a questo proposito, alcune mie parole dell'espo-

sizione finanziaria, in cui spiegava come le mie proposte tendessero a presentare di fronte ai portatori delle cartelle la responsabilità diretta del Banco; responsabilità diretta ed immediata in luogo di quella indiretta ma altrettanto vera ed effettiva che ha sempre avuto il Banco di fronte ai creditori del Credito fondiario e che avrebbe in avvenire, anche indipendentemente dalla legge ora proposta.

Per provvedere al servizio delle cartelle, per rendere più facile la realizzazione dei mutui e tutta la liquidazione del Credito fondiario, ne viene di conseguenza necessaria e logica la responsabilità immediata del Banco di fronte alle cartelle, perchè sparisce di mezzo l'elemento dell'ipoteca. Ma ciò non crea una responsabilità nuova.

Del resto gli articoli di questa legge non parlano affatto di una nuova responsabilità: è affidata al Banco la liquidazione del Credito fondiario; non c'è altro nella legge.

Ad ogni modo l'assoluta responsabilità del Banco dirimpezzo al suo Credito fondiario sussiste indubbiamente: e non soltanto la responsabilità moralmente espressa, come diceva l'onorevole Luzzatti, pur riconoscendo che moralmente espressa o giuridicamente asserita, veniva agli stessi risultati. Nel che sono d'accordo con lui.

La legge del 1893 ammette tanto questa responsabilità diretta del Banco, distingue così poco il Credito fondiario dal Banco stesso, come pure gli altri Istituti di emissione dai rispettivi Crediti fondiari, che adopera questa espressione:

« È vietato agli istituti d'emissione di fare nuove operazioni di Credito fondiario. » Non dice agli istituti di Credito fondiario, degl'Istituti di emissione, ma *agli istituti di emissione*. « ... potranno soltanto condurre a termine le operazioni già in corso al 1º luglio 1893. »

Vediamo gli statuti del Banco. Lo statuto del 3 aprile 1892, fatto quando era ministro del tesoro l'onorevole Luzzatti, dice espressamente che il Credito fondiario è una delle funzioni del Banco; ed in un altro articolo, l'articolo 16, dichiara che il Banco esercita il Credito fondiario. Il regolamento poi dichiara che il Credito fondiario è un ente autonomo, avente grado di sede.

Le espressioni del regolamento 21 aprile